

Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2022, n. 17-4891

PSR 2014-2022. D.G.R. 13-3897 del 8 ottobre 2021. Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”. Sottomisura 10.1. Disposizioni per l’attuazione nel 2022. Spesa complessiva euro 33.678.000,00 (di cui euro 5.746.813,92 di quota regionale).

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che, con riferimento al periodo di programmazione 2014-2020:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nell’ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

in particolare l’articolo 28 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” con i paragrafi 1-8 del Regolamento (UE) 1305/2013, che corrispondono alla sottomisura 10.1 *Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali*, prevede impegni giuridici aventi durata almeno quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell’Allegato II del medesimo regolamento, con la possibilità di deroga in casi giustificati;

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 disciplina il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune ed abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l’Allegato I - Parte I, disciplina l’articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

in particolare l’art. 17 del Regolamento (UE) 809/2014 dispone l’obbligo di gestire in forma grafica le domande di aiuto cofinanziate dalla UE, al fine di identificare tutte le parcelle agricole e/o le superfici non agricole dell’azienda, attraverso strumenti geospaziali;

il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC, il Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e il Regolamento (UE) n. 652/2014;

i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto: il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015, è stato adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015 ed è stato oggetto negli anni successivi di numerose modifiche approvate dalla Commissione europea.

Premesso, inoltre, che:

il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 stabilisce, tra l'altro, alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica il Regolamento (UE) n.1305/2013, il Regolamento (UE) n.1306/2013 e il Regolamento (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e che prevede all'articolo 1 che i programmi sostenuti dal FEASR siano prorogati fino al 31 dicembre 2022, previa richiesta alla Commissione UE di modifica dei programmi di sviluppo rurale e di concessione della proroga per tale periodo transitorio;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021 ha effettuato il riparto finanziario del FEASR tra le Regioni per gli anni 2021 e 2022;

la richiesta di applicazione delle modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, finalizzate all'estensione del PSR negli anni 2021-2022, notificata ufficialmente alla Commissione europea mediante il sistema elettronico di scambio dati il 25 agosto 2021 (prot. n. 22533/A17.05B) è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1 - 3725 del 24 agosto 2021;

le citate proposte di modifiche al PSR sono state approvate con decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 e recepite con DGR 30-4264 del 3 dicembre 2021;

il Reg. (UE) n. 2220/2020 reca, tra l'altro, all'articolo 7 "Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013", le seguenti integrazioni all'articolo 28, par. 5 del reg. UE 1305/2013 concernente la misura 10 aggiungendo i commi seguenti: «Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In deroga al secondo comma, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni, nei loro programmi di sviluppo rurale, in base alla natura degli impegni e agli obiettivi climatico-ambientali perseguiti.»

Richiamato che:

la Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2022 del Piemonte comprende le seguenti operazioni (in taluni casi suddivise in azioni):

10.1.1 "Produzione integrata";

10.1.2 "Interventi a favore della biodiversità nelle risaie";

10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa", composta dalle azioni:

- 10.1.3.1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione,
- 10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo ,
- 10.1.3.3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale,
- 10.1.4 “Sistemi colturali ecocompatibili”, composta dalle azioni:
 - 10.1.4.1 Conversione di seminativi in foraggiere permanenti,
 - 10.1.4.2 Diversificazione colturale in aziende maidicole
 - 10.1.4.3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi
- 10.1.5 “Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera composta dalle azioni:
 - 10.1.5.1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato,
 - 10.1.5.2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande,
- 10.1.6 “Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani”;
- 10.1.7 “Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema”, composta dalle azioni:
 - 10.1.7.1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide,
 - 10.1.7.2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica,
 - 10.1.7.3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi,
- 10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono”;
- 10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”;

la Misura 11 “Agricoltura biologica” è articolata nelle seguenti operazioni:

- 11.1.1 Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica;
- 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica.

Dato atto che:

la D.G.R. n. 17-3076 del 9 aprile 2021, prendendo atto dei ritardi a livello nazionale nella predisposizione del piano di riparto delle risorse finanziarie destinate ad ogni Stato Membro dall’allegato I del Regolamento (UE) n. 2220/2020 da assegnare alle singole regioni per il biennio 2021-2022, ha definito per la Misura 10 - Sottomisura 10.1 e per la Misura 11 le opzioni applicative delle diverse operazioni nel periodo di prolungamento del PSR ed è stato dato l’avvio già nel 2021 alla proroga annuale condizionata degli impegni per le Operazioni 10.1.1, 10.1.3 Azione 1, 10.1.4 Azione 1 e 10.1.7 e all’apertura condizionata di bandi per nuovi impegni di durata triennale per le Operazioni della Misura 10, Sottomisura 10.1 (10.1.1 riservata a giovani insediati, 10.1.2, 10.1.3 azioni 2 e 3, 10.1.4 azione 3, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9) nonché per le Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 relative alla Misura 11, di durata quinquennale per l’Operazione 10.1.4 azione 1 e di durata decennale per l’Operazione 10.1.7 azione 1, destinando l’importo massimo complessivo delle risorse finanziarie messe a bando, pari a 125.000.000,00 euro, di cui 21.330.000,00 euro di quota di cofinanziamento regionale a cui si è data copertura finanziaria con l’Impegno n. 2021/4739;

la dotazione finanziaria, approvata con D.G.R. n. 17-3076 del 9 aprile 2021, a disposizione dei bandi delle Misure 10 e 11 attivati in forma condizionata per l’anno 2021, è stata ridefinita dalla D.G.R. n. 13-3897 in data 8 ottobre 2021, rispettivamente in euro 100.113.000,00 (di cui euro 13.329.202,32 di quota di cofinanziamento regionale) ed in euro 31.790.000,00 (di cui euro 5.424.645,60 di quota di cofinanziamento regionale);

con quest’ultimo provvedimento è stato, altresì, disposto che la residuale quota di cofinanziamento regionale della Misura 10 e della Misura 11, pari ad euro 5.406.104,41, sarebbe stata utilizzata nei successivi bandi della Misura 10 e della Misura 11 emanati nel periodo di estensione 2021-2022 del PSR 2014-2020.

Dato atto, inoltre, che, quale esito istruttorio della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”:

per la Misura 11, sono stati attivati i bandi nel 2021 per la complessiva dotazione finanziaria di cui D.G.R. 13-3897 in data 8 ottobre 2021, pari ad euro 31.790.000,00;

per la Misura 10, Sottomisura 10.1, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 133.791.000 di cui al suddetto provvedimento, sono stati attivati nel 2021 i bandi per euro 100.113.000,00 generando risorse disponibili pari a euro 33.678.000,00, per le operazioni 10.1.1

(euro 29.000.000,00), 10.1.3 (euro 1.450.000,00), 10.1.4 (euro 2.550.000,00) 10.1.6 (euro 35.000,00), 10.1.7 (euro 143.000,00) e 10.1.8 (euro 500.000,00);

al fine di poter consentire il pieno utilizzo di tali risorse, risulta necessario prevedere, per il periodo di prolungamento 2021-2022 del PSR, di prorogare, per l'anno 2022, la Misura 10, Sottomisura 10.1, di cui alla D.G.R. 13-3897 in data 8 ottobre 2021, nel rispetto della ripartizione delle risorse disposta da questa stessa deliberazione.

Ritenuto, pertanto, di disporre di prorogare, per il periodo di prolungamento 2021-2022 nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2022, di cui alla D.G.R. 30-4264 del 3 dicembre 2021, ed ai sensi del Reg. (UE) n. 2220/2020, la Misura 10, Sottomisura 10.1, di cui alla D.G.R. 13-3897 in data 8 ottobre 2021, destinando le risorse resesi disponibili, pari ad euro 33.678.000,00 (di cui euro 5.746.813,92 di quota regionale), come di seguito riportate, nel rispetto della ripartizione prevista da quest'ultima deliberazione:

per l'operazione 10.1.1, euro 29.000.000,00, di cui euro 4.948.560,00 di quota regionale;

per l'operazione 10.1.3, euro 1.450.000,00, di cui euro 247.428,00 di quota regionale;

per l'operazione 10.4.4, euro 2.550.000,00, di cui euro 435.132,00 di quota regionale;

per l'operazione 10.1.6, euro 35.000,00, di cui euro 5.972,40 di quota regionale;

per l'operazione 10.1.7, euro 143.000,00, di cui euro 24.401,52 di quota regionale;

per l'operazione 10.1.8, euro 500.000,00, di cui euro 85.320,00 di quota regionale.

Richiamato, altresì, che:

- la Legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);
- l'art. 12 della Legge regionale n. 35/2006 ha trasformato l'Organismo per le erogazioni in agricoltura in Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la D.G.R. 14 gennaio 2008 n. 38-8030 ha avviato l'operatività dell'ARPEA a partire dal 1 febbraio 2008 quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte dei contributi e premi comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale organismo di pagamento l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA); pertanto, l'erogazione dei pagamenti di cui alla Misura 10 e alla Misura 11, relativamente all'estensione al 2021 e 2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020, rientra nelle competenze dell'ARPEA;
- la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte, è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008 adottato ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, gli aiuti sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% della spesa pubblica cofinanziata) è versata direttamente dall'UE all'Organismo pagatore regionale;
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,88% della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% della spesa pubblica cofinanziata) che la versa direttamente all'Organismo pagatore regionale e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% della spesa pubblica cofinanziata) che, in relazione alle risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 219010 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio gestionale regionale, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA dalla Direzione Agricoltura e cibo e successivamente trasferite all'Organismo pagatore regionale.

Richiamato, infine, che, ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, le percentuali di cofinanziamento di cui sopra si applicano alle risorse finanziarie per le annualità 2021-2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 in riferimento ai fondi FEASR ordinari ("FEASR QFP").

Ritenuto di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, in qualità di Autorità di Gestione del PSR 2014-2022, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Visti:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Legge regionale 06 agosto 2021, n. 23 "Modifiche alla Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014)";
- la Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022".

Dato atto che, l'onere per il bilancio gestionale regionale, derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 5.746.813,92, quale quota di cofinanziamento regionale della dotazione finanziaria di euro 33.678.000,00 della Misura 10 del PSR 2014-2022, che trova la seguente copertura finanziaria:

- per euro 24.401,52, quali minori risorse finanziarie utilizzate nel 2015-2020 nella Misura 10 del PSR 2014-2020, accertate con la determinazione dirigenziale n. 823 del 27/09/2021, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 58/2020;
- per euro 5.406.104,41, quali fondi del FEASR ordinario "FEASR QFP" di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 4739/2021, di cui alla D.G.R. n. 17-3076 del 09/04/2021 e alla DGR n. 13-3897 del 08/10/2021;
- per euro 316.307,99, quali fondi del FEASR ordinario "FEASR QFP" di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020, che trovano copertura finanziaria con l'Impegno n. 1291/2022 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 – utilizzato fino alla concorrenza di euro 25.697.283,63 che presenta una disponibilità finanziaria di euro 604.138,42.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

1. di prorogare, per il periodo di prolungamento 2021-2022 nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2022, di cui alla D.G.R. 30-4264 del 3 dicembre 2021, ed ai sensi del Reg. (UE) n. 2220/2020, la Misura 10, Sottomisura 10.1, di cui alla D.G.R. 13-3897 in data 8 ottobre 2021, destinando alla proroga 2022 le risorse rese disponibili, pari ad euro 33.678.000,00 (di cui euro 5.746.813,92 di quota regionale), come di seguito riportate, nel rispetto della ripartizione prevista da quest'ultima deliberazione:

per l'operazione 10.1.1, euro 29.000.000,00, di cui euro 4.948.560,00 di quota regionale;

per l'operazione 10.1.3, euro 1.450.000,00, di cui euro 247.428,00 di quota regionale;

per l'operazione 10.4.4, euro 2.550.000,00, di cui euro 435.132,00 di quota regionale;

per l'operazione 10.1.6, euro 35.000,00, di cui euro 5.972,40 di quota regionale;

per l'operazione 10.1.7, euro 143.000,00, di cui euro 24.401,52 di quota regionale;

per l'operazione 10.1.8, euro 500.000,00, di cui euro 85.320,00 di quota regionale.

2. di dare atto che, l'onere per il bilancio gestionale regionale, derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 5.746.813,92, quale quota di cofinanziamento regionale della dotazione finanziaria di euro 33.678.000,00 della Misura 10 del PSR 2014-2022, che trova la seguente copertura finanziaria:

- per euro 24.401,52, quali minori risorse finanziarie utilizzate nel 2015-2020 nella Misura 10 del PSR 2014-2020, accertate con la determinazione dirigenziale n. 823 del 27/09/2021, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 58/2020;
- per euro 5.406.104,41, quali fondi del FEASR ordinario "FEASR QFP" di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 4739/2021, di cui alla DGR n. 17-3076 del 09/04/2021 e alla DGR n. 13-3897 del 08/10/2021;
- per euro 316.307,99, quali fondi del FEASR ordinario "FEASR QFP" di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020, che trovano copertura finanziaria con l'Impegno n. 1291/2022 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 – utilizzato fino alla concorrenza di euro 25.697.283,63 che presenta una disponibilità finanziaria di euro 604.138,42;

3. di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, in qualità di Autorità di Gestione del PSR 2014-2022, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)